

## **Parere n. 64 del 20/05/2009**

### **PREC 350/08/S**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Sicurtecnica s.n.c. - Servizio di telegestione e telesorveglianza computerizzata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza negli stabili di competenza comunale. Biennio 2008/2010 - Importo a base d'asta: Euro 75.570,00. - S.A. Comune di Iglesias.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

### **Considerato in fatto**

Il Comune di Iglesias, in data 9 maggio 2008, ha bandito una procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, prevedendo tra i requisiti di partecipazione (punto 17 del bando di gara), tra gli altri, i seguenti requisiti tecnico-organizzativi dell'impresa: "d) omologazione IMQ dell'impresa" ed "e) essere in possesso della Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2000 nel settore della "Progettazione, installazione, manutenzione di impianti di sicurezza antintrusione, antirapina, televisivo a circuito chiuso, antincendio, automatismi industriali, building automation; centro operativo di telesorveglianza, telegestione, telesoccorso o attività similare, rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo Riconoscimento SGQ" .

In relazione a tale gara, in data 23 giugno 2008, è pervenuta l'istanza di parere in epigrafe con la quale la società Sicurtecnica, rappresentando di non aver potuto partecipare alla menzionata procedura di gara, ha contestato la legittimità del relativo bando in ordine ai prescritti requisiti tecnico-organizzativi di cui al punto 17, lettere d) ed e), sostenendone gli effetti anticoncorrenziali e ritenendo che tali clausole sarebbero volte esclusivamente a favorire la società Alarm System, che presta attualmente il servizio presso il Comune di Iglesias.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Iglesias, a giustificazione della proporzionalità dei requisiti ulteriori richiesti, ha sostenuto che le prescrizioni indicate nel bando di gara erano volte a garantire maggiormente la Stazione Appaltante sia in termini di qualificazione delle imprese partecipanti, sia in ordine alla disponibilità di apparecchiature di elevato e certificato livello tecnico. Inoltre, il Comune medesimo ha rappresentato che la natura degli stabili per i quali il servizio è richiesto necessita che l'impresa sia capace di garantire un livello di prestazione tale da salvaguardare in maniera ottimale gli stabili comunali con particolari caratteristiche strutturali e in taluni casi con caratteristiche artistico-architettoniche di valore storico-culturale e colloquiare in maniera molto dettagliata circa l'evento allarme, al fine di indirizzare inequivocabilmente l'immediato intervento di verifica richiesto.

A sostegno dell'operato della Stazione Appaltante e della proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti richiesti dal bando di gara rispetto al valore e all'oggetto dell'appalto si è pronunciata anche la controinteressata società Alarm System.

### **Ritenuto in diritto**

In relazione al quesito posto dalla ditta Sicurtecnica, concernente la legittimità della richiesta da parte della Stazione Appaltante di requisiti ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla normativa, si rileva, in via generale, che è orientamento ormai consolidato sia nella prassi dell'Autorità (si vedano, da ultimo, i pareri n. 2 del 15 gennaio 2009, n. 178 del 5 giugno 2008, n. 188 del 14 giugno 2008 e n. 33 del 31 gennaio 2008) sia nella giurisprudenza amministrativa (si vedano le recentissime sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 525 del 2 febbraio 2009 e sez. VI, n. 3655 del 23 luglio 2008) quello che riconosce alla Stazione Appaltante la discrezionalità di fissare i requisiti di partecipazione ad una gara diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, con il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità allo scopo perseguito.

Se, dunque, tale orientamento consente alla Stazione Appaltante di introdurre nella *lex specialis* di gara disposizioni che restringono la partecipazione alla procedura, al fine di consentire che concorrano tra loro esclusivamente soggetti particolarmente qualificati, tale scelta, tuttavia, non deve essere esclusivamente volta a limitare l'accesso alla gara, ovvero a realizzare un'artificiosa restrizione della "concorrenza per il mercato", ma deve trovare una logica e ragionevole giustificazione nell'oggetto del contratto.

Tanto premesso in via generale, occorre accertare se, nel caso di specie, la previsione dei due requisiti dell'omologazione IMQ dell'impresa e della Certificazione del proprio Sistema di Gestione delle Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 9001:2000, costituisca una eccessiva restrizione della partecipazione alla procedura di gara.

A tal fine occorre considerare la natura dei due requisiti e i profili differenti cui essi attengono: infatti, mentre l'omologazione IMQ è inerente il prodotto, che risulta quindi tale da soddisfare un'alta qualità e sicurezza dei suoi componenti e del suo montaggio, la certificazione UNI ENI ISO 9001:2000 attiene al processo ed è volta a garantire l'idoneità dell'impresa ad effettuare la prestazione secondo un determinato livello di esecuzione.

Pertanto, proprio perché la presenza del marchio IMQ sui prodotti di una determinata impresa conferisce loro uno specifico livello di qualità, affidabilità e sicurezza, nonché garantisce il rispetto della normativa di settore, la previsione di tale certificazione come requisito speciale trova una specifica ragionevolezza nella tipologia di servizio oggetto del contratto, ovvero gli impianti di allarme.

Quanto al possesso della certificazione UNI ENI ISO 9001:2000 in capo all'impresa, la giurisprudenza amministrativa, nel riconoscere la natura di requisito soggettivo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare, ha chiarito che la certificazione di qualità è inerente all'intero sistema aziendale ed è preordinata a svolgere una funzione di garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale (cfr. in tal senso, TAR Lazio, Roma sez. II ter, sentenza n. 923 del 6 febbraio 2007; sez. I bis, sentenza n. 11694 del 26 ottobre 2004).

Considerato, dunque, che i due requisiti attengono a profili di capacità tecnico-professionale del concorrente differenti e tenuto conto della peculiarità dell'oggetto del contratto posto a base di gara (telegestione e telesorveglianza computerizzata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza negli stabili di competenza comunale), sembra sussistere una proporzionalità ed una ragionevolezza nella previsione dei requisiti prescritti al punto 17, lettere d) ed e) del bando di gara rispetto all'oggetto del contratto, tali da giustificare la scelta, operata dal Comune di Iglesias, di restringere l'accesso alla procedura ad una platea ristretta di concorrenti altamente qualificati.

In tal caso, infatti, l'interesse alla massima partecipazione ad una procedura di gara è recessivo rispetto al superiore interesse perseguito da una Stazione Appaltante di stipulare il contratto con un soggetto affidabile e titolare di una professionalità altamente qualificata, che garantisca il rispetto di determinati parametri in tutte le fasi di erogazione del servizio.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i requisiti tecnico-professionali richiesti nel bando di gara sono conformi ai principi in materia di contratti pubblici.

I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 03/06/2009